

REGOLAMENTO SUGLI ADEMPIMENTI E I PROCEDIMENTI D'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Adottato con direttiva del Conservatore n.6, del 12 dicembre 2016



Camera di Commercio
Latina

Indice

<i>1) Cancellazione di imprese individuali e società di persone non più operative – procedimento regolamentato dal d.p.r. 247/04</i>	<i>pag. 5</i>
<i>2) Cancellazione di società di capitali in liquidazione – procedimento regolamentato dall'art. 2490, 6° comma del Codice Civile</i>	<i>pag. 6</i>
<i>3) Procedimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 2190 e 2191 del c.c..</i>	<i>pag. 6</i>
<i>4) Scia di cessazione attività pervenute da parte dei Comuni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>5) Provvedimento interdittivo antimafia</i>	<i>pag. 7</i>
<i>6) Pene accessorie</i>	<i>pag. 7</i>
<i>7) Pec irregolari</i>	<i>pag. 8</i>
<i>8) Cancellazione della qualifica di start-up</i>	<i>pag. 9</i>
<i>9) Omessa presentazione della comunicazione di cancellazione del sindaco dimissionario (art. 2400, 3 comma c.c.)</i>	<i>pag. 10</i>
<i>10) Omessa presentazione della comunicazione di decesso socio (art. 2284 c.c.)</i>	<i>pag. 10</i>
<i>11) Omessa presentazione della comunicazione di recesso socio (art. 2285 c.c.)</i>	<i>pag. 10</i>
<i>12) Omessa cessazione derivante da atto di cessione d'azienda</i>	<i>pag. 11</i>
<i>13) Omessa comunicazione a socio unico</i>	<i>pag. 11</i>
<i>14) Mancata ricostituzione della pluralità dei soci (art. 2272 c.c.)</i>	<i>pag. 11</i>
<i>15) Omesso deposito della domanda di cancellazione di società, con fallimento aperto (prima della riforma - 16/7/2006) e chiuso (indipendentemente dal fatto che la chiusura sia stata dichiarata prima o dopo il 16/7/2006) e codice fiscale chiuso</i>	<i>pag. 12</i>
<i>16) Omesso deposito della domanda di cancellazione di società, con fallimento aperto (prima della riforma - 16/7/2006) e chiuso da oltre 10 anni e codice fiscale aperto</i>	<i>pag. 12</i>
<i>17) Cancellazioni dal Registro delle Imprese di soggetti privi di codice fiscale</i>	<i>pag. 12</i>
<i>18) Omessa presentazione per le società di capitali dell'istanza di cancellazione decorsi 90 gg dal deposito del bilancio finale di liquidazione art. 2495 c.c.</i>	<i>pag. 12</i>
<i>19) Procedure particolari</i>	<i>pag. 13</i>

20) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

pag. 13

21) Controlli sulle dichiarazioni di conformita' degli impianti dm 37/08

pag. 13

REGOLAMENTO SUGLI ADEMPIMENTI E PROCEDIMENTI D'UFFICIO

1. CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE NON PIÙ OPERATIVE – procedimento regolamentato dal D.P.R. 247/04

La finalità del Registro delle Imprese è l'attuazione di un sistema completo ed organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione dell'impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni, fino all'estinzione.

Il DPR 247/04 ha la finalità di alleggerire il Registro delle Imprese dal peso di imprese da lungo tempo inattive la cui esistenza solo formale, altera i dati sulla vita economica e contrasta con i principi di veridicità e chiarezza del sistema pubblicitario delle imprese.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle **imprese individuali** sono:

- decesso dell'imprenditore
- irreperibilità dell'imprenditore
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione **delle società di persone** sono:

- irreperibilità presso la sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- mancanza del codice fiscale
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi (vedi allegato 1)
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

La circolare del Ministero delle Attività Produttive, n. 3585 del 14/6/2005, precisa che la condizione del "mancato compimento di atti di gestione" possa ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni:

- 1) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;
- 2) assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione ai fini Iva di redditi imponibili;
- 3) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti all'impresa.

2. CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE – PROCEDIMENTO REGOLAMENTATO DALL'ART. 2490, 6° COMMA DEL CODICE CIVILE

L'art.2490 ultimo comma del Codice Civile ha previsto la possibilità da parte del Registro Imprese di intervenire d'ufficio e procedere alla cancellazione delle società di capitali in liquidazione, qualora per oltre tre anni consecutivi, il liquidatore non abbia depositato i bilanci d'esercizio.

Si precisa, tuttavia, che in linea generale è il liquidatore, il soggetto tenuto ad eseguire i vari adempimenti previsti dal Codice Civile, che disciplinano la redazione dei bilanci, le operazioni di liquidazione e di cancellazione.

Il procedimento di cancellazione, disciplinato da ultimo con la direttiva n. 1 del 11 febbraio 2016 si attiva con un invito al liquidatore ad effettuare i depositi dei bilanci (se non effettuati durante la fase di liquidazione), a presentare le pratiche liquidatorie e di cancellazione.

Solo in caso di mancato adempimento, verrà adottato il provvedimento del Conservatore che disporrà la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (come indicato nel Protocollo d'intesa sui procedimenti d'ufficio del 18.4.2016).

L'ufficio provvederà, nel contempo, ad applicare le sanzioni per omissioni di deposito dei bilanci di esercizio.

Al fine di consentire, in modo celere, l'espletamento degli adempimenti relativi alle cancellazioni d'ufficio, si invitano i liquidatori a verificare l'esistenza dell'indirizzo PEC valido delle società in liquidazione.

3. PROCEDIMENTI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2190 e 2191 DEL CODICE CIVILE

Il procedimento di iscrizione d'ufficio viene attivato quando un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge e prende avvio da una notizia o segnalazione formale di soggetti pubblici o uffici interni.

Art. 2190 C.C.: ISCRIZIONE D'UFFICIO – *Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.*

Art. 2191 C.C.: CANCELLAZIONE D'UFFICIO - *Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.*

La cancellazione d'ufficio viene attivata quando c'è stata una iscrizione irregolare (atto o fatto errato o non previsto dalla legge) nel Registro delle Imprese ed ha come obiettivo la sua rimozione.

Il decreto di revoca della cancellazione spetta al Giudice del Registro.

Occorre distinguere gli adempimenti:

- **REA** (*Repertorio Economico Amministrativo*)- soggetti ai provvedimenti del Conservatore;
- **RI** (*Registro delle Imprese*) – soggetti ai provvedimenti del Giudice del Registro.

Occorre considerare la natura giuridica:

- sono dati **REA per le imprese individuali** i dati riguardanti le cariche o qualifiche tecniche, le informazioni relative alle autorizzazioni, i dati relativi alle superfici delle attività commerciali, ecc.....;

- sono dati **REA per le società di persone e di capitali, società consortili, consorzi con attività esterna, enti pubblici economici, GEIE, società estere con sede secondaria in Italia, società semplici**, l'attività svolta, le cariche o qualifiche tecniche, le informazioni relative alle autorizzazioni, i dati relativi alle superfici delle attività commerciali.

4. SCIA DI CESSAZIONE ATTIVITÀ PERVENUTE DA PARTE DEI COMUNI

In caso di cessazione dell'attività commerciale, occorre presentare la relativa pratica all'ufficio Registro delle Imprese, entro il termine di 30gg, allegando la SCIA di cessazione attività.

La mancata presentazione della pratica comporterà l'applicazione della sanzione per omessa denuncia.

5. PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO ANTIMAFIA

La disciplina normativa fa riferimento agli effetti interdittivi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

Avviare il procedimento di cessazione attività, che si concluderà con il provvedimento del Conservatore.

6. PENE ACCESSORIE

La loro disciplina è stata profondamente innovata dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 ("*Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti*") che ha introdotto il principio della sospensibilità delle pene accessorie. Queste possono essere temporanee o perpetue e se nella sentenza di condanna non è specificata la durata questa è la stessa della pena principale, salvo i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

Le pene accessorie previste dalla norma per i delitti sono:

- L'interdizione dai pubblici uffici
- L'interdizione da una professione o da un'arte
- L'interdizione legale
- L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- L'estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro
- La decadenza o la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie previste per le contravvenzioni sono:

- La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

- La sospensione dalla direzione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

A queste pene accessorie se ne aggiungono altre, contenute in leggi speciali:

- Bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito (artt. 216-217-218 Legge fallimentare)

Provenienza: Le informazioni pervengono sia dalla Procura della Repubblica che da altre autorità di pubblica sicurezza (es. Prefettura).

Definitività: Le pene accessorie sono applicabili solo quando la sentenza di condanna è definitiva. Spetta al cancelliere attestarla ai sensi dell'art. 124 disp. Att. Cpc.

Per l'annotazione delle pene accessorie si rimanda a quanto indicato nelle linee guida delle procedure concorsuali

7. PEC IRREGOLARI

In base a quanto indicato dalla Direttiva MISE 27 marzo 2015, le imprese individuali (attive non soggette a procedure concorsuali) e le società devono dotarsi di un indirizzo PEC valido, cioè:

- essere “nella titolarità esclusiva” dell’impresa (cioè indirizzo di sua proprietà) ;
- univoco (ovvero non condiviso da altri soggetti);
- casella attiva;
- permanere attiva.

L’ufficio effettuerà gli opportuni controlli e provvederà ad avviare il procedimento ai sensi dell’art. 2190 (iscrizione d’ufficio della cancellazione dell’indirizzo PEC) quando i requisiti di validità della PEC sussistevano nel momento iniziale e poi sono venuti meno; ovvero avvierà il provvedimento ai sensi dell’art. 2191, per mancanza, sin dall’inizio dei presupposti di iscrizione della PEC.

Gli indirizzi PEC verranno verificati con modalità informatica o automatica, sia in sede di prima iscrizione che, d’ufficio, con cadenza periodica.

In caso di indirizzi PEC irregolari si avvierà il procedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC.

Sanzioni alle imprese nei cui confronti sia stata iscritta la cancellazione d’ufficio della PEC

Qualora l’impresa presenti una pratica di iscrizione al registro delle imprese e non abbia ancora denunciato il proprio indirizzo PEC, ovvero, lo stesso sia stato cancellato d’ufficio, trova applicazione quanto previsto:

- dall’art. 16, comma 6 bis, DL n. 185/2008 per le società;
- dall’art.5, comma 2, DL n. 179/2012 per le imprese individuali;

ossia:

per le società si applica la sospensione per tre mesi delle pratiche contenenti istanze di iscrizione al Registro delle Imprese fino all’integrazione delle stesse con l’indirizzo PEC “attivo, esclusivo ed univoco”.

per le imprese individuali iscritte nel RI (attive e non soggette a procedure concorsuali) le pratiche vengono sospese per 45 giorni fino all’integrazione delle stesse con l’indirizzo PEC.

8. CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICA DI START-UP

Il D.L. 179/2012, all'articolo 25, commi 2 e 5, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), ha istituito la StartUP innovativa e l'Incubatore certificato, indicandone i requisiti identificativi ai commi 2, 4 e 5.

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, è necessario che la Startup innovativa e l'Incubatore certificato, siano iscritti in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese con domanda in formato elettronico. In particolare, per l'incubatore di startup i requisiti sono autocertificati sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22.2.2013.

Le informazioni comunicate dalle startup in sede di prima iscrizione nella relativa sezione speciale devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi. L'adempimento va eseguito anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da fare, confermando le informazioni già iscritte.

Vanno, altresì, aggiornati anche gli elenchi soci (salvo per le SRL in quanto l'informazione è già in possesso del Registro delle Imprese)

Entro 30 gg dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up deve attestare possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 25.

La circolare ministeriale 3672/c del 29 agosto 2014 prot. 149471, ha stabilito date certe per l'aggiornamento semestrale delle start-up.

Al fine di semplificare gli adempimenti periodici, ha previsto che solo la prima dichiarazione di aggiornamento vada effettuata entro i 6 mesi dall'iscrizione nella sezione speciale; le successive dovranno essere fatte entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Riepilogo degli adempimenti al Registro delle Imprese:

A) primo aggiornamento informazioni entro 6 mesi dall'iscrizione nella sezione speciale;

B) successivi aggiornamenti informazioni entro il 30/06 e il 31/12 immediatamente successivi alla scadenza dell'anno di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese (art. 25, comma 14 D.L. 179/2012);

- due volte l'anno -

C) attestazione mantenimento requisiti entro 30 gg dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (art. 25, comma 15 D.L. 179/2012).

- una volta l'anno -

Ne consegue che il mancato deposito dell'autocertificazione sul mantenimento dei requisiti (art. 25, comma 15 D.L. 179/2012), nel termine previsto è equiparato alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio entro i 60 giorni successivi.

NB: il deposito dell'attestazione del mantenimento dei requisiti presuppone l'approvazione del bilancio d'esercizio.

9. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE DEL SINDACO DIMISSIONARIO (ART. 2400, 3 comma c.c.)

“La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel Registro delle Imprese nel termine di trenta giorni”. (art. 2400, 3° comma c.c.)
Ancorché il testo dell’articolo 2400, 3° comma cc, appaia chiaro nella sua formulazione, il MISE con la circolare 3687/C del 9 febbraio 2016, è intervenuto sottolineando altresì, che nel caso di mancato adempimento da parte dell’amministratore dell’iscrizione della cancellazione del sindaco conseguente alla cessazione dalla carica, scatta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del codice civile.

Considerato, infine, che decorsi i 30 gg si pone la questione della evidente incongruenza tra la situazione reale (cessazione) e quella pubblicitaria finalizzata alla tutela dell’affidamento delle informazioni rimessa al Registro delle Imprese, potrà essere, quindi, avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione del sindaco (2190 c.c.), a seguito della segnalazione ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90, da parte del sindaco cessato.

10. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI DECESSO SOCIO (ART. 2284 c.c.)

Il decesso del socio di società di persone costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo che va effettuato entro 30 gg a cura degli amministratori.

Qualora la comunicazione del decesso pervenga da terzi e non dall’amministratore tenuto all’invio della pratica, l’ufficio inviterà la società, con PEC, ad annotare l’avvenuto decesso e ad effettuare la modifica dei patti sociali, assegnando un termine dalla data di ricezione dell’invito entro il quale provvedere.

Laddove la società rimanga inerte, l’ufficio segnalerà il caso al Giudice del Registro, trasmettendo gli atti al Giudice per l’annotazione della notizia dell’avvenuto decesso nella posizione del socio.

Applicare la sanzione per omesso o ritardato deposito della domanda art. 2630 c.c.
(vedi circolare MSE 27/4/2015).

11. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO SOCIO (ART. 2285 c.c.)

Se l’ufficio riceve una comunicazione di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2285, comma 2, con la prova dell’avvenuta comunicazione, invita la società, con PEC, ad annotare l’avvenuto recesso e ad effettuare le necessarie modificazioni dei patti sociali, assegnando un termine dalla data di ricezione dell’invito entro il quale provvedere.

Laddove la società rimanga inerte, l’ufficio segnalerà il caso al Giudice del Registro , trasmettendo copia della documentazione (documenti comprovanti l’avvenuta comunicazione del recesso-dimissioni a tutti i soci e la copia del documento di riconoscimento del socio receduto) affinché valuti le sussistenza delle condizioni per l’iscrizione della notizia dell’avvenuto recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 2190 c.c. .

Qualora il Giudice ordini l’iscrizione del recesso, questa non comporterà la cancellazione del socio receduto dal RI fino a quando non venga depositato un atto modificativo dei patti sociali.

Pertanto, a seguito della ricezione di questa decisione, l'ufficio provvederà solo ad annotare l'evento nella posizione del socio .

Applicare la sanzione per omesso o ritardato deposito della domanda art. 2630 c.c. (vedi circolare MSE 27/4/2015)

12. OMESSA CESSAZIONE DERIVANTE DA ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA

Decreto del Giudice del registro a seguito di avvio di procedimento ed invito alla parte a provvedere.

Nel caso in cui trattasi di cessione di ramo di azienda, rendere inattiva l'impresa individuale.

Sempre nel caso di società, sia che trattasi di cessione d'azienda che di ramo di azienda, procedere con provvedimento del Conservatore.

13. OMESSA COMUNICAZIONE A SOCIO UNICO

L'articolo 2470 del codice civile prevede che, quando l'intera partecipazione appartiene ad un unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione presso il competente registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome, del nome o denominazione sociale, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

In alternativa agli amministratori può provvedervi il socio unico.

Essendo stato abolito il libro dei soci dal 30/03/2009, la domanda ora, deve essere presentata al Registro delle Imprese entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale e cioè, per esempio:

- dall'avvenuto deposito, presso il competente Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento di quote a seguito del quale l'intera partecipazione sociale è divenuta di proprietà di un unico socio, oppure,
- dall'avvenuta sottoscrizione del capitale sociale, qualora il capitale sociale sia stato azzerato e conseguentemente ricostituito e lo stesso sia stato sottoscritto da un unico socio.

Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle Imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la dichiarazione (domanda di iscrizione socio unico), se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza della dichiarazione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

14. MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI (ART. 2272 c.c.)

La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non costituisce di per sé estinzione della società di persone e pertanto, non è, da solo, presupposto sufficiente per la cancellazione dal registro delle imprese.

Il verificarsi di una di qualunque delle cause di scioglimento di cui all'art. 2272 necessita di una manifestazione di volontà negoziale degli interessati, in mancanza della quale non può procedersi alla cancellazione d'ufficio per mancanza dei presupposti di legge.

Anche il socio unico di una società di persone sarà vincolato dall'adempimento di tali formalità e dovrà avviare la fase di liquidazione ovvero dichiararne la non necessità

15. OMESSO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ, CON FALLIMENTO APERTO (prima della riforma - 16/7/2006) e CHIUSO (indipendentemente dal fatto che la chiusura sia stata dichiarata prima o dopo il 16/7/2006) E CODICE FISCALE CHIUSO –

L'art. 118 L. F., prima della riforma avvenuta con D. Lgs 12/9/2007 n. 169, (che ha modificato il D. Lgs 9 gennaio 2006 n. 5), non prevedeva in modo esplicito il soggetto obbligato a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società con fallimento chiuso.

Dopo la riforma del 2006, l'obbligo di cancellazione delle società con fallimento chiuso ai sensi dell'art. 118 L.F. nn. 3) e 4) è specificatamente indicato in capo al curatore.

16. OMESSO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ, CON FALLIMENTO APERTO (prima della riforma - 16/7/2006) e CHIUSO da oltre 10 anni E CODICE FISCALE APERTO –

Il Giudice del Registro, nel corso di un colloquio tenutosi il 1° ottobre 2015, ha stabilito di provvedere con proprio decreto, al fine di assicurare trasparenza e veridicità delle posizioni iscritte al Registro delle Imprese.

17. CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOGGETTI PRIVI DI CODICE FISCALE

Si tratta di imprese prive di codice fiscale, oppure con codice fiscale cancellato prima del 18 febbraio 1996 e che, pertanto, non avrebbero dovuto essere iscritte nel Registro delle Imprese, considerato che l'art. 27 del DPR 581/1995, come chiarito il Ministero dell'Industria con la circolare n. 3387/c del 16/2/1996, prevedeva solo per le società esistenti, alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del Registro delle Imprese (18/2/1996), che risultavano iscritte al Registro delle ditte o Registro delle Società, l'iscrizione di diritto nel Registro delle Imprese.

18. OMESSA PRESENTAZIONE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI DELL'ISTANZA DI CANCELLAZIONE DECORSI 90 GG DAL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE art. 2495 c.c..

Art. 2495 c.c.: CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' – Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

.....

In caso di omessa presentazione della domanda di cancellazione da parte del liquidatore, a seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione, il Giudice del Registro con proprio decreto può disporre la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Si precisa, tuttavia, che in linea generale è il liquidatore, il soggetto tenuto ad eseguire i vari adempimenti previsti dal Codice Civile, che disciplinano la redazione dei bilanci, le operazioni di liquidazione e di cancellazione.

Il procedimento di cancellazione si attiva con un invito al liquidatore a presentare la pratica di cancellazione.

Solo in caso di mancato adempimento, verrà adottato il provvedimento del Giudice del Registro che disporrà la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Al fine di consentire, in modo celere, l'espletamento degli adempimenti relativi alle cancellazioni d'ufficio, si invitano i liquidatori a verificare l'esistenza dell'indirizzo PEC valido delle società in liquidazione.

19. PROCEDURE PARTICOLARI

- ✓ Unificazione dei fascicoli del Tribunale (ex Registro delle Società) art. 27 DPR 581/95.
- ✓ Adempimenti indicati dall'art. 3 DPR 558/99 (ex intercamerali ora automatizzato) per vecchie posizioni, ante- automatismo ma non ancora iscritte.

20. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Adempimenti dell'ufficio:

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate agli uffici della Camera (uffici: Registro delle Imprese, REA, Albo Artigiani, Albi e Ruoli, Promozionale, Protesti, ecc.).

L'attività di controllo per l'area anagrafica è regolamentata dalla direttiva del dirigente n. 2 del 31/1/2014 ed attiene alle attività di:

facchinaggio; pulizia; autoriparazione; installazione impianti; commercio all'ingrosso; mediazione, agenti e rappresentanti, mediatori marittimi, spedizionieri, periti ed esperti, conducenti veicoli e natanti.

21. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI dm 37/08

La dichiarazione

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità per gli opportuni controlli.